

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ROBERTO COEN

Seduta del 20/04/2021

FATTO

In data 12/03/2013, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 36.600,00 rimborsabile con delegazione di pagamento in 120 rate, pari ad € 305,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di maggio 2017, in corrispondenza della rata n. 48 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 01/10/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 29/10/2020 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 3.679,00, quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125 sexies TUB, oltre spese legali, quantificate in € 250,00.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) la conformità del proprio comportamento, tenuto in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni a suo tempo fornite dall'autorità di vigilanza; b) la non idoneità della cd. sentenza Lexitor a superare la distinzione tra costi up-front e recurring e la sua non applicabilità al rapporto odierno, dal momento che la normativa su cui si è espressa la Corte di Giustizia non ha natura self executing e, dunque, non è destinata a produrre effetti nei c.d. rapporti orizzontali, come riconosciuto anche da alcuni giudici di merito (Trib. Di Napoli n. 10489/19; Trib. Monza n. 2573/19; Trib. Di Napoli n. 2391/20); c) la mancanza di legittimazione passiva relativamente al rimborso di commissioni corrisposte a terzi; d) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, essendo di natura up front, dal

momento che riguardano costi corrisposti ad un mediatore e, pertanto, non costituiscono ricavi per l'intermediario; e) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, essendo di natura up front, in quanto volte a remunerare prestazioni e oneri che conducono al perfezionamento del prestito; f) l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione per € 1.041,80, quantificate in base ai criteri previsti dai principi contabili internazionali, che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), richiamati dalle condizioni generali di contratto e dal piano di ammortamento sottoscritto dalla parte ricorrente; f) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo di natura up front, dal momento che sono riconducibili ad attività preliminari alla stipula del contratto; g) la non rimborsabilità delle spese legali, stante il carattere facoltativo dell'assistenza tecnica ed il carattere seriale della controversia.

L'intermediario, in via transattiva, proponeva il rimborso di € 1.357,87 e chiedeva in via principale il rigetto del ricorso, in subordine, la condanna al rimborso della sola somma offerta in via transattiva e, in ulteriore subordine, che si tenga conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
 - il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine,

compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,39%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 172,74 ●	○	€ 172,74
○	comm. attivazione (recurring)	€ 1.281,00	€ 768,60 ●	€ 491,74 ○	○	€ 768,60
○	comm. gestione (recurring)	€ 2.404,89	€ 1.442,93 ●	€ 923,17 ○	○	€ 401,13
○	comm. intermediazione (up front)	€ 3.733,20	€ 2.239,92 ○	€ 1.433,08 ●	○	€ 1.433,08
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.775,55
interessi legali	si

La tabella infra riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15149 del 01/09/2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni di attivazione, quelle di gestione e gli oneri erariali e postali, mentre ha ritenuto up-front gli oneri di intermediazione e le spese di istruttoria.

In particolare, le commissioni di gestione vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nel caso di specie, il contratto non contiene alcun rinvio al piano di ammortamento, pertanto in tabella le commissioni di gestione sono state considerate recurring.

Infine, sempre con riferimento alle commissioni di gestione si precisa che il rateo non maturato è stato calcolato considerando il minor importo di € 2.404,89 (€ 2.429,89 – 25,00), scomputando le spese di gestione documentale, come fatto dal ricorrente.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.776,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA